



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
SERVIZIO PERSONALE MARITTIMO E ATTIVITA' MARITTIME
SEZIONE GENTE DI MARE**

AVVISO DI ESAMI

**SESSIONE ORDINARIA PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI
ADDESTRAMENTO (CoP) PER GLI ISCRITTI ALLA GENTE DI MARE
- SETTEMBRE 2022 -**

Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Genova:

- VISTA:** la Legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 *Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW 78*, nella versione aggiornata ed il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (*IMO*) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;
- VISTA:** la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'*IMO* tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;
- VISTA:** la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice *STCW* sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia, *STCW CODE 95* nella versione aggiornata, di seguito denominato codice *STCW*;
- VISTA:** la Conferenza tra le parti della Convenzione *STCW*, tenutasi nel 2010, che ha introdotto sostanziali modifiche alla Convenzione *STCW* (Emendamenti di Manila) prevedendo l'istituzione di nuove figure professionali e di nuovi requisiti per la formazione e l'addestramento del personale marittimo;
- VISTE:** le regole II/4, II/5, III/4, III/5 e III/7 della Convenzione internazionale sugli Standard di Formazione, Addestramento, Certificazione e tenuta della Guardia *STCW 78* come emendata e le sezioni A-II/4, A-II/5, A-III/4, A-III/4 e A-III/7 del relativo Codice *STCW 95*, nella sua versione attuale;
- VISTO:** il Codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed, in particolare, l'articolo 123;
- VISTO:** il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTO** l'art. 50 della Legge 09 febbraio 1963, n. 82 recante "Tassa d'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi", l'art. 7 della Legge 6 agosto 1991, n. 255 e il D.M. 24 dicembre 2012;
- VISTO:** il Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ed, in particolare, l'articolo 5, comma 3;
- VISTO:** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante i requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione *STCW*;
- VISTO:** il Decreto 19 giugno 2001 concernente l'istituzione del corso sicurezza personale e responsabilità sociali;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale 2 maggio 2017, "Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo" e le disposizioni transitorie ivi contenute;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale 2 maggio 2017, "Istituzione dei corsi antincendio di base ed antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere";
- VISTO:** il Decreto 28 dicembre 2009 concernente, le modalità di conseguimento dell'attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili;
- VISTO:** il Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, recante i programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare;

- VISTA:** la Circolare Ministeriale Titolo “Gente di Mare”, Serie XIII n° 17, in data 17.12.2008, “Direttive in materia di formazione ed addestramento del personale da impiegare a bordo delle navi italiane in applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale;
- VISTA** la Circolare Ministeriale prot. n. 27597 in data 13.10.2016, concernente “Riesame della Circolare unica n. 17/2008 e attuazione del D.M. 25 luglio 2016 e ulteriori chiarimenti in merito all’adeguamento ed al rinnovo”;
- VISTA:** la Circolare ministeriale prot. n. 8821 in data 23.03.2017 titolata “PR-STW-02- Decreto Ministeriale 25 Luglio 2016, n. 251” ed, in particolare, il chiarimento ivi fornito circa la competenza della Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo ad effettuare l’accertamento dei requisiti per l’ammissione agli esami in parola;
- VISTA:** la Circolare ministeriale prot. n. 22266 del 04.08.2017 avente ad oggetto “PR- STW-01 Normativa Nazionale. DM 22 novembre 2016- Ammissione agli esami per il rilascio delle certificazioni di competenza e di addestramento”;
- VISTO:** il Decreto n. 286/17 del 03/08/2017 del Direttore Marittimo della Liguria che stabilisce il calendario delle sessioni di esame per il conseguimento dei certificati di addestramento (*CoP*) per la Gente di Mare e per le sezioni di coperta e macchina nell’ambito di competenza;

AVVISA

che il giorno 20 del mese di **Settembre 2022**, presso la Capitaneria di Porto di Genova, avranno inizio le sedute ordinarie d’esame per il conseguimento dei certificati di addestramento (*CoP*) previsti dal D.M. 25 luglio 2016 così come di seguito riportati:

SEZIONE DI COPERTA

- Comune di guardia di coperta;
- Marittimo abilitato di coperta.

SEZIONE DI MACCHINA

- Comune di guardia in macchina;
- Marittimo abilitato in macchina;
- Comune elettrotecnico.

ARTICOLO 1

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI

Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle certificazioni di addestramento di cui in premessa, i candidati devono essere in possesso, all’atto di presentazione della relativa istanza, dei seguenti requisiti così come previsti dalle norme del D.M. 25 luglio 2016.

SEZIONE DI COPERTA

- **Comune di guardia di coperta** (art. 10 punto 2 del D.M. 25 luglio 2016):
 - essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
 - avere compiuto il sedicesimo anno di età;
 - essere in regola con l'obbligo scolastico;
 - aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di coperta di cui alla sezione A-II/4 del codice *STCW* a livello di supporto, sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;
 - aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (*basic training*) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- **Marittimo abilitato di coperta** (art. 11 punto 2 del D.M. 25 luglio 2016):
 - essere in possesso del certificato di comune di guardia di coperta;
 - aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta risultanti dal libretto di navigazione.

SEZIONE DI MACCHINA

- **Comune di guardia in macchina** (art. 20 punto 2 del D.M. 25 luglio 2016):
 - essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
 - avere compiuto il diciottesimo anno di età;
 - essere in regola con l'obbligo scolastico;
 - aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni

del comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice *STCW* a livello di supporto, sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;

- aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (*basic training*) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- **Marittimo abilitato di macchina** (art. 21 punto 2 del D.M. 25 luglio 2016):
 - essere in possesso del certificato di comune di guardia in macchina;
 - aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta in macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione *STCW*.
- **Comune elettrotecnico** (art. 22 punto 2 del D.M. 25 luglio 2016):
 - essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
 - aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - essere in regola con l'obbligo scolastico;
 - aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione *STCW*;
 - in alternativa al requisito della navigazione, essere in possesso di una qualifica professionale rilasciata da un ente formativo regionale, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed aver effettuato tre mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione *STCW*;
 - aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento di base (*basic training*).

ARTICOLO 2

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di ammissione, redatta come da fac-simile in Allegato 1, debitamente compilata in ogni sua parte mediante strumento informatico od a mano in stampatello e calligrafia leggibile, corredata di marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00), unitamente alla bolletta di pagamento dell'ordine di introito (Mod. 23) opportunamente registrato, di importo pari a € 1,94 (euro uno/94), deve essere presentata a questa Capitaneria di porto esclusivamente per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo candidato.
2. Il termine ultimo di presentazione delle istanze di ammissione alla Capitaneria di porto d'iscrizione è fissato al **20 Luglio 2022**, 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso (**21 giugno 2022**). A tal uopo, in caso di invio dell'istanza via posta alla Capitaneria di porto d'iscrizione, fa fede la data di spedizione della medesima.
3. Nel termine di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, la Capitaneria di porto d'iscrizione del candidato, effettuate le verifiche del caso, compila il modello di cui all'Allegato 2 del suddetto decreto inviandolo, esclusivamente via PEC, a questa Capitaneria di porto, unito a copia digitalizzata dell'istanza e della quietanza di avvenuto pagamento della prevista tassa d'esame, trattenute agli atti. Con la trasmissione dell'istanza e dei predetti allegati, la Capitaneria di porto attesta a tutti gli effetti l'ammissibilità del candidato all'esame richiesto.

ARTICOLO 3

PROGRAMMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Gli esami per il conseguimento dei certificati di addestramento di cui al presente avviso sono effettuati secondo i programmi e con le modalità di cui al Decreto Direttoriale 22 novembre 2016 (Allegato 2).
2. Il calendario delle sedute di esame è redatto in ragione del numero di candidati ammessi ed è pubblicato all'albo di questa Capitaneria di porto, sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/genova alla voce "ESAMI" selezionando la categoria "Titoli Professionali Marittimi". E', inoltre, inviato a tutte le Capitanerie di porto per l'affissione ai relativi albi istituzionali.
3. La pubblicazione di cui al comma 2 vale a tutti gli effetti come notifica e convocazione del candidato per la data indicata nel calendario medesimo.
4. Il candidato deve presentarsi nell'orario del giorno indicato nel calendario così pubblicato presso la Capitaneria di porto di Genova, sita in Via Magazzini Generali n. 4. L'Amministrazione procedente si riserva, in ragione del numero dei candidati ammessi, di delocalizzare le sole prove scritte in altra sede comunque sita nell'ambito della città di Genova. Non è consentito l'ingresso dei candidati ad esame già iniziato.
5. I candidati devono presentarsi muniti del proprio libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento conforme al modello vigente e debitamente compilato in ogni sua parte.

6. Le prove d'esame sono svolte, di massima, nel medesimo giorno. Tale valutazione spetta esclusivamente alla Commissione d'esame che, al fine di agevolare particolari esigenze di candidati, può concedere la precedenza, per lo svolgimento dell'ultima prova, a coloro che provengano da località fuori regione mentre, per i residenti e/o domiciliati in Liguria, le stesse prove possono essere rimandate ad altro giorno che è comunicato al candidato in sede di esame.
7. L'esame è superato se tutte le prove previste hanno avuto esito favorevole. L'esito favorevole è comunicato al candidato, mediante estratto del processo verbale di esame, ed alla Capitaneria di porto di iscrizione dove il marittimo dovrà rivolgersi per il rilascio del relativo certificato di addestramento (CoP).
8. Qualora il candidato non abbia superato una delle prove previste, può ripeterla entro il termine di dodici mesi dalla data di effettuazione secondo le modalità di seguito indicate. A tal fine, l'estratto del processo verbale d'esame di cui al precedente comma, fa esplicita menzione della prova non superata. Il candidato è, comunque, tenuto a presentare alla Capitaneria di porto di iscrizione una nuova istanza di ammissione all'esame finalizzata a ripetere la prova non superata a partire dalla sessione successiva di esame, se presso questa Capitaneria di porto ovvero, se presso altra Capitaneria di porto, nella relativa sessione di esame del cui bando non siano ancora decorsi i termini di presentazione dell'istanza.
9. Il candidato che non ripeta la prova entro il termine previsto o consegua di nuovo un esito negativo, deve ripetere tutte le prove di esame previste per il certificato di addestramento (CoP) da conseguire.
10. I candidati che non si presentano alle prove di esame per cui sono stati convocati saranno considerati rinunciari e non saranno convocati per le successive prove. Parimenti, i candidati che avendo presentato istanza per l'esame completo, non si presentano per sostenere una qualsiasi delle prove previste per il conseguimento del certificato di addestramento (CoP) d'interesse, perdono eventuali idoneità alle prove già eseguite e sono considerati rinunciari per l'intera sessione.

ARTICOLO 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e custoditi nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ai soli fini inerenti il presente avviso e così come meglio indicato nella apposita nota informativa inserita nella domanda di ammissione agli esami che il candidato sottoscrive al momento della presentazione.

ARTICOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati, alla data di sottoscrizione digitale, all'albo di questa Capitaneria di porto, sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/genova alla voce "ESAMI" selezionando la categoria "Titoli Professionali Marittimi" ed è inviato a tutte le Capitanerie di porto per l'affissione ai relativi albi istituzionali. I termini di cui all'articolo 2 e 3 decorrono dalla suddetta data di pubblicazione.

Genova, _____

**IL COMANDANTE
C.A. (CP) Pil. Sergio LIARDO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.
--

Elenco allegati

- Allegato 1- Fac-simile domanda d'ammissione.
- Allegato 2- Programmi d'esame.